

Iscrizione di ufficio nel Registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto

- Pubblicazione decreti del Giudice delegato del Registro delle imprese –

Publicazione decreto di iscrizione di ufficio nel Registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto disposta dal Giudice delegato del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per quindici giorni consecutivi.

Contro il decreto del Giudice del registro l'interessato, entro quindici giorni dalla pubblicazione, può ricorrere al Tribunale di Taranto - Ufficio della Volontaria Giurisdizione Via Marche (Palazzo di Giustizia), ai sensi dell'art. 2192 del codice civile.

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione ed in assenza di presentazione del ricorso ex art. 2192 c.c. da parte delle società interessate, gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto verranno cancellati d'ufficio dal Registro delle imprese di Taranto.

	R.E.A.	DENOMINAZIONE	DATA DECRETO DI CANCELLAZIONE	DATA INIZIO AFFISSIONE
1	169785	CIEMME S.A.S. DI SPORTELLI CARMELA	25/06/2018	03/07/2018
2	170149	D.L.P. ENGINEERING S.R.L.U.	25/06/2018	03/07/2018
3	172273	DELICIOUS SOCIETÀ COOPERATIVA	25/06/2018	03/07/2018
4	98827	EDIL MARMI DI GUARINO ANGELO & C. S.N.C.	25/06/2018	03/07/2018
5	133612	FUTURA CONFEZIONI S.R.L.	25/06/2018	03/07/2018
6	153756	FUTURA S.R.L.	25/06/2018	03/07/2018
7	180818	GM SHIPPING DI LUIGI GUIDA	25/06/2018	03/07/2018

	R.E.A.	DENOMINAZIONE	DATA DECRETO DI CANCELLAZIONE	DATA INIZIO AFFISSIONE
8	164879	MALÌ S.R.L.	25/06/2018	03/07/2018
9	190444	MANCA MARIA ANTONIETTA	25/06/2018	03/07/2018
10	178829	OLIJONICA S.R.L.	25/06/2018	03/07/2018

Affissione all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 mediante pubblicazione nel sito www.camcomtaranto.gov.it sezione albo on-line.

Taranto, 03/07/2018

Il Segretario generale f.f.
f.to dr.ssa Claudia Sanesi